



**COMUNE DI SAN VERO MILIS**  
**Provincia di Oristano**

**AVVISO PUBBLICO**

**MANUTENZIONE DEI FOSSI STRADALI, DELLE SIEPI E DEGLI ALBERI E  
COLTIVAZIONE DEI FONDI RURALI CHE FIANCHEGGIANO LE STRADE  
PUBBLICHE E DI USO PUBBLICO**

SI RAMMENTA A TUTTI PROPRIETARI, AFFITTUARI, CONDUTTORI E DETENTORI A QUALSIASI TITOLO DI FONDI RUSTICI E DI FABBRICATI SIA RURALI CHE URBANI ADIACENTI AD ABITAZIONI PRIVATE, STRADE, PIAZZE, VIALI, MARCIAPIEDI, AREE PUBBLICHE APERTE AL TRANSITO, SIANO ESSE COMUNALI, PROVINCIALI O VICINALI, CHE CON ORDINANZA DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO N. 64 21.10.2011 E' STATO DISPOSTO L'OBBLIGO, DA PARTE DI TUTTE LE CATEGORIE DI CITTADINI SU RICHIAMATI DI PROCEDERE, AGLI INTEREVENTI DI SEGUITO ELENCATI CHE DOVRANNO COMUNQUE ESSERE EFFETTUATI CICLICAMENTE IN MODO DA GARANTIRE LA PERFETTA PULIZIA E MANUTENZIONE DEI LUOGHI E COMUNQUE CON MINIMO DI DUE CICLI DI LAVORO DA EFFETTUARSI SECONDO LE SEGUENTI SCADENZE:  
PRIMO CICLO DI MANUTENZIONE: ENTRO E NON OLTRE IL 15 APRILE DI OGNI ANNO;  
SECONDO CICLO DI MANUTENZIONE: ENTRO E NON OLTRE IL 31 OTTOBRE DI OGNI ANNO.

1. Taglio dell'erba e della vegetazione in genere, rimozione dello sfalcio nonché dei rifiuti, nelle aree private, nelle aree prospicienti o che aggettano su aree pubbliche o di uso pubblico, viabilità pubbliche, di uso pubblico e/o di pubblico passaggio;
2. Regolazione delle siepi, taglio di rami delle alberature e piante e rimozione dello sfalcio nonché dei rifiuti nelle aree private e in quelle site nella vicinanza di abitazioni, ed in particolare nelle aree private prospicienti o che aggettano su aree pubbliche o di uso pubblico, viabilità pubbliche, di uso pubblico e/o di pubblico passaggio;
3. Taglio di radici, canne, rovi e in generale di parti arboree che provocano danno ad aree pubbliche, alle sedi stradali/o luoghi sottoposti a pubblici passaggi o che occupano parti degli stessi;
4. Regolazione, sagomatura delle scarpate e dei cigli delle aree private e quelle prospicienti o che aggettano su aree pubbliche o di uso pubblico, viabilità pubbliche, di uso pubblico e/o di pubblico passaggio;
5. Escavazione, profilatura, ricalatura, ridimensionamento, spurgo e pulizia dei fossi e canali di scolo delle acque meteoriche anche superficiali in aree private, nonché dei tratti tombinati sia in prossimità dei passi carrai o dei tratti tombinati a confine tra le proprietà private, così da favorire il regolare deflusso delle acque stesse e la loro immissione nei lessi e/o scarichi principali;
6. rimuovere, nel più breve tempo possibile, alberi o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, che a causa di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sulla sede stradale;
7. Mantenere ad un'altezza massima di metri 1,00 (uno), presso curve ed incroci stradali, le siepi, i cespugli di qualsiasi genere e le piantagioni nel tratto di 20,00 (venti) metri lineari prima dell'inizio delle curve e degli incroci da entrambi i lati dei due sensi di marcia;
8. Autorizzare il passaggio/transito dei mezzi per l'esecuzione delle operazioni tutte di sfalcio dell'erba e/o pulizia dei fossi e/o canali a carico degli Enti preposti alla loro manutenzione (ConSORZI di Bonifica).

**SI AVVERTE**

- A. Che in caso di inottemperanza alla ordinanza su indicata, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali e amministrative previste dalle leggi in materia, sarà applicata una sanzione amministrativa da 155 euro a 624 euro ai sensi del D.Lgs 285/1992 Nuovo Codice della Strada;
- B. che nell'eventualità in cui gli interessati non procedano autonomamente al taglio delle piante e delle siepi, alla pulizia dei fossi e al mantenimento delle ripe, i lavori verranno eseguiti dall'Amministrazione Comunale, senza ulteriore comunicazione, con successivo addebito delle spese ai proprietari, affittuari, conduttori e detentori a qualsiasi titolo di fondi rustici interessati;
- C. che in caso di presenza di più comproprietari dello stesso fondo, ai sensi dell'art. 197 del D.Lgs 285/1992 Nuovo Codice della Strada, ciascuno di questi soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la violazione alla quale ha concorso, e, pertanto ognuno dei comproprietari sarà passibile della stessa sanzione pecuniaria prevista;
- D. che avendo l'ordinanza effetto continuativo, i proprietari di fondi o terreni confinanti con le strade pubbliche o di uso pubblico dovranno provvedere a ripetere le suddette operazioni di taglio, mantenimento e pulizia ogni qualvolta la stessa si renda necessaria;
- E. che tutti i rifiuti vegetali e non vegetali derivanti dai lavori di pulizia dei corsi d'acqua dovranno essere smaltiti e/o recuperati secondo quanto previsto dal D.Lgs 152/2006 in materia di rifiuti speciali o assimilabili ai rifiuti solidi urbani;
- F. CHE E' ASSOLUTAMENTE VIETATO:
  - Procedere alla pulizia dei fossi attraverso l'incendio della vegetazione e l'uso di diserbanti e dissecanti;
  - I materiali risultanti dalla pulizia e manutenzione dei fossi di scolo non devono essere depositati su terreno di proprietà pubblica;
  - I terreni confinanti con le strade comunali, vicinali e comunque di uso pubblico, devono essere arati e coltivati alla distanza minima di metri 1,00 (uno) dal ciglio del fosso interno alla proprietà e in modo da non pregiudicare la sicurezza stradale e il deflusso delle acque;
  - Nei terreni confinanti con le strade comunali, vicinali e comunque di uso pubblico, non devono essere eseguite attività di irrigazione che interessino aree pubbliche all'esterno del fondo agricolo e che danneggiano le sedi viarie, fossi e canali di scolo.

**SI RAMMENTA ALTRESI'**

- che in caso di incidenti causati da incuria del fronte strada la responsabilità civile e penale graverà sui soggetti tenuti alla cura delle suddette aree;
- il generale principio della responsabilità del custode del bene, sia esso proprietario, usufruttuario, enfiteuta, conduttore, ecc. sul quale grava la presunzione di responsabilità generale ex art. 2051 del Codice Civile.

Li, 19.05.2017

**IL RESPONSABILE  
DEI SERVIZI TECNICI**  
(Dott.ssa Ing. Sara Angius)